

(N. 2022)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GAVINA e LOCATELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1950

Norme per il riesame di talune posizioni di licenziati politici antifascisti già dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — A termine dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, le disposizioni del decreto legislativo stesso non si applicano nei confronti di coloro i quali successivamente all'allontanamento dal servizio ivi previsto, e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto altro impiego alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici.

Tale norma è in contrasto con lo spirito che informa i decreti legislativi numeri 9 e 301 del 1944, dei quali il decreto legislativo n. 1488 del 12 dicembre 1947, non è che una evidente estensione.

È indubitato, infatti, che, con gli anzidetti decreti legislativi, si è inteso *colpire di nullità assoluta* tutti quei provvedimenti delle pubbliche amministrazioni che avessero comunque allontanato impiegati ed agenti dall'Ufficio sol per motivo politico.

Ciò è facile rilevare da tutte quelle norme dei su accennati decreti legislativi che si riferiscono alla ricostruzione della carriera ed al riconoscimento, come servizio effettivo a tutti gli effetti giuridici, del tempo in cui l'impiegato

ed agente era rimasto fuori servizio. Indubbiamente gli stessi decreti sono informati anche al principio del riconoscimento del danno come conseguenza della nullità di cui si è detto sopra.

La norma dell'articolo 4 si ispira al concetto che se il dipendente d'una pubblica amministrazione allontanato dal servizio, ha poi ottenuto altro impiego alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato o di altro ente pubblico, deve presumersi che l'allontanamento non sia dipeso esclusivamente da motivo politico, e di conseguenza si ritiene che la successiva riammissione in servizio rappresenti una riparazione del danno e non giustifichi, quindi, la riammissione alle dipendenze di quella stessa amministrazione che lo ha licenziato.

A nostro avviso l'articolo 4 trova e può trovare la sua applicazione nel caso — e solo nel caso — che la nuova assunzione in altro impiego presso un'amministrazione statale od ente pubblico, abbia eliminato il danno conseguente all'avvenuto licenziamento, quando cioè la nuova sistemazione abbia portato l'interessato ad una posizione economica e giuridica non inferiore a quella che nel normale svolgimento della carriera avrebbe raggiunta

qualora il licenziamento politico non si fosse verificato. Ed è giusto in quanto non si può ammettere risarcimento laddove non esiste il danno.

Ma quando il danno persiste, permane, secondo lo spirito della legge, il diritto al risarcimento; nè il solo fatto della riassunzione rappresenta sempre una riparazione adeguata al danno e giustifica la non riassunzione alle dipendenze di quell'amministrazione che l'ha licenziato.

La norma dell'articolo 4 si manifesta, quindi, ingiusta tutte le volte che l'allontanamento sia effettivamente dovuto « esclusivamente » a motivo politico o al fatto di avere partecipato, anteriormente al 28 ottobre 1922, ad agitazioni sindacali antifasciste o ad altre manifestazioni di antifascismo, e la successiva riammissione in servizio abbia dato luogo ad una sistemazione giuridica ed economica inferiore a quella cui il richiedente aveva diritto e che avrebbe di diritto raggiunta, in base alle leggi in vigore, nell'amministrazione di appartenenza.

Appare addirittura iniqua quando la riassunzione abbia avuto carattere del tutto

provvisorio e nell'interesse e per necessità momentanea della stessa amministrazione.

È questo il caso di un certo numero di fattorini telegrafici che, licenziati esclusivamente per motivo politico o sindacale, come ebbe a riconoscere la Commissione unica per il personale che ne dispose la riassunzione in servizio, non ottennero la sistemazione in ruolo e la ricostruzione della carriera a norma del decreto legislativo n. 1488, del 12 dicembre 1947, perchè subito dopo il licenziamento erano stati riassunti — in via del tutto provvisoria, per necessità di servizio — e successivamente (in vari casi al momento della cessione a privati del servizio di recapito) nuovamente licenziati.

Altrettanto dicasi di altri fattorini ed agenti subalterni fuori ruolo che, sottoposti alla revisione di cui al regio decreto n. 153 del 28 gennaio 1923, perdettero — in seguito al licenziamento — il diritto alla sistemazione in ruolo precedentemente acquistato in base alla legge Fera-Chimienti, e successivamente riassunti furono esclusi dalla sistemazione in ruolo degli avventizi disposta col decreto legislativo n. 2028 del del 23 ottobre 1924.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 12 dicembre 1947, n. 1488, non si applica:

a) per il personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni quando l'assunzione o la riassunzione in servizio sia avvenuta per riconosciuta necessità dell'Amministrazione, a titolo di provvisorietà, ed è stata seguita dopo breve tempo da altro licenziamento;

b) per il personale che, pur avendo successivamente all'allontanamento dal servizio e prima del 25 luglio 1943, ottenuto altro impiego alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, non abbia però nel nuovo impiego raggiunta la posizione giuridica ed economica pari a quella cui nel normale svolgimento della carriera, in base alle leggi vigenti nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, avrebbe avuto diritto ed avrebbe conseguito.

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni provvederà al riesame della situa-

zione dei suoi dipendenti fuori ruolo i quali, sottoposti a revisione a termini del regio decreto-legge 28 gennaio 1923, n. 153, furono licenziati e successivamente riassunti, perdendo tuttavia quel diritto di sistemazione in ruolo che avevano acquisito in base al regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e rimanendo pertanto esclusi da tale sistemazione disposta con il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028.

Dovranno essere applicate le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, a favore di coloro per i quali sia riconosciuto che il licenziamento a termini del richiamato regio decreto-legge 28 gennaio 1923, n. 153, avvenne per motivo politico o per avere partecipato, anteriormente al 28 ottobre 1922 ad agitazioni sindacali antifasciste o per avere dato altre manifestazioni di antifascismo.

Art. 3.

Le domande degli interessati tendenti ad ottenere l'applicazione in proprio favore delle disposizioni di cui agli articoli che precedono dovranno essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge che avrà luogo un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.